



S T A T U T O

Deliberato dall'Assemblea costituente in data 17.12.1994, modificato e integrato dall'Assemblea generale dei soci l'1.4.2007, il 27.4.2019, il 30.4.2022 e il 29.4.2023 (ultima variazione in grassetto).

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Lo statuto dell'ACCTA, approvato dall'assemblea costituente in data 17.12.1994 e rielaborato in data 1.4.2007, non è più confacente alle finalità originarie; a distanza di quasi 25 anni necessita di essere conformato al contesto odierno e di conseguenza modificato. L'associazione, operante senza fini di lucro e senza perseguire fini religiosi nè politici, ha la propria sede presso l'Associazione Cacciatori Alto Adige. La lingua di comunicazione adottata è quella corrispondente alla maggioranza dei soci iscritti.

Articolo 2

- a) L'ACCTA cerca, nell'ambito delle sue possibilità, di offrire ai cacciatori altoatesini i migliori cani da caccia per la ricerca su sangue ottimamente formati ed dichiarati idonei.

L'associazione abbraccia tra le sue file tutte le razze di cani da caccia (con pedigree FCI) idonei alla ricerca di selvaggina ferita, e cerca di coprire nel migliore dei modi tutte le discipline di "lavoro dopo lo sparo" utilizzando cani ben addestrati e dichiarati idonei. Solo in tal modo può essere garantito un esercizio della caccia eticamente corretto in un'ottica di rispetto dei precetti venatori e di rispetto delle sofferenze animali.

L'associazione, nell'ambito delle proprie possibilità, ha inoltre come obiettivo quello di promuovere e formare, tramite giornate di training, i conduttori, al fine di avere in futuro anche un conduttore ben addestrato con un cane idoneo.

- b) L'Associazione, nell'ambito delle proprie possibilità, contribuisce alla preparazione di cani ed organizza in Alto Adige i necessari esami di prove su traccia di razze specifiche.
- c) I requisiti minimi della ACCTA affinché un cane venga dichiarato idoneo alla ricerca di selvaggina ferita sono:

c.1) Prova (FCI) su traccia artificiale; aver superato una prova su traccia specifica per razza oppure una prova FCI riconosciuta OPEN con una pista tracciata il giorno prima (tempo di posa di almeno 12 ore) della lunghezza minima di 800 metri.

c.2) Prova (FCI) su traccia naturale; aver superato una prova su traccia specifica per razza.

A tal fine dovrà essere avvisato a priori il rettore competente come pure il rappresentante distrettuale territorialmente competente. Nel caso sia necessario sarà loro compito provvedere in merito alla disponibilità in loco di un cane idoneo esperto che prosegua con l'esame non portato a termine.

c.3) di enorme importanza è la disponibilità di cani da lavoro idonei e formati al fine di ottemperare a tutte le esigenze che seguono dopo il colpo. Per promuovere ciò saranno ammessi alla ricerca di ungulati feriti le razze canine, elencate all'articolo 3,

aventi superato positivamente prove di lavoro su traccia (esame Completo=GP, esame su traccia artificiale=VGP, prova internazionale di lavoro dopo il colpo=IPAndS internationale Prüfung „Arbeit nach dem Schuß“) e che contengono almeno 4 argomenti del „lavoro dopo il colpo“ purchè si tratti di una traccia che abbia riposato una notte, con una lunghezza minima di 600 metri.

- d) Qualora, dopo una ricerca di selvaggina infruttuosa, venisse richiesta una ricerca di controllo, questa dovrà avvenire in accordo con il competente rappresentante distrettuale.
- e) Centri di coordinamento – nei vari distretti devono essere istituiti dei centri di coordinamento (stazioni atte al recupero di selvaggina). Compito del centro è di coordinare le ricerche in base alla difficoltà che si presentano, consentendo a nuovi e giovani cani di portare a termine positivamente le ricerche.
- f) Il cane potrà essere ceduto durante la ricerca esclusivamente ad un familiare (cacciatore) e a conduttori che abbiano condotto un cane risultato idoneo su traccia, laddove questo sia socio attivo della ACCTA. Inoltre dovrà essere titolare di un tesserino di conduttore di cane da traccia con specificato il cane condotto.

Articolo 3

In Alto Adige sono attualmente classificate idonee alla ricerca di selvaggina ferita le seguenti razze di cani da caccia:

- Dachsbracke (DBr);
- Segugio Tirolese / Tiroler Bracke (TiBr);
- Segugio Austriaco / Brandlbracke (BrBr);
- Segugio della Stiria a pelo forte / Steirische Rauhaarbracke (StBr);
- Segugio bavarese / Bayerischer Gebirgsschweißhund (BGS);
- Segugio Anoveriano / Hannoverscher Schweißhund (HS);
- Deutscher Jagdterrier (DJT);
- Spanier tedesco / Deutscher Wachtel (DW);
- Cane da ferma a pelo forte / Deutsch-Drahthaar (DD);
- Cane da ferma tedesco a pelo forte / Deutsch-Kurzhaar (DK);
- Cane da ferma tedesco a pelo lungo / Deutsch-Langhaar (DL);
- Bassotto / Teckel (T);
- Parson Russel Terrier (PRT);
- Jack Russel Terrier (JRT);
- Bracco di Weimar / Weimeraner (W);
- Münsterländer (M);
- Laika della Siberia occidentale / Westsibirischer Laika (WSL);
- **Fox Terrier (FxT).**

L'obbiettivo dell'ACCTA è quello di promuovere l'utilizzo di razze locali e le tradizioni venatorie ad esse legate, garantendo lo svolgimento di tutte le procedure dovute dopo il colpo.

Per l'inserimento di una nuova razza canina nella lista di cui sopra dovrà essere presentata una richiesta scritta al direttivo dell'ACCTA. Il direttivo, preso visione della richiesta, la sottoporrà alla successiva assemblea generale annuale per l'approvazione.

Articolo 4

Qualsiasi persona, al compimento del 18° anno, può diventare socio dell'associazione; dovrà inoltre avere sia la residenza in Provincia di Bolzano che aver sostenuto l'esame venatorio in Alto Adige.

Il socio dovrà essere proprietario di un cane da caccia classificato idoneo o avere in previsione di acquistarne uno.

La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata, come previsto dal presente statuto, e l'adesione verrà approvata a maggioranza semplice dal consiglio direttivo.

Articolo 5

Non esistono differenziazione tra soci. Fanno eccezione i soci onorari. Questi vengono nominati dall'assemblea generale annuale, non hanno diritto di voto e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Articolo 6

La domanda di assunzione a socio dovrà essere presentata per iscritto tramite il rappresentante distrettuale di competenza.

Nella domanda, il richiedente, si impegna a rispettare lo statuto dell'Associazione, nonché le delibere dell'assemblea generale annuale e del consiglio direttivo.

Inoltre, il richiedente, autorizza la ACCTA al trattamento dei suoi dati personali, acconsente alla pubblicazione di questi per scopi statutari sul sito internet dell'Associazione.

Il consiglio direttivo decide circa l'ammissione a socio nella riunione (seduta) successiva.

Contro un diniego può essere presentato ricorso all'Associazione Cacciatori Alto Adige entro 30 giorni.

Articolo 7

L'assemblea generale stabilisce a maggioranza la quota associativa annuale. La quota associativa non potrà essere né rimborsata né trasferita a terzi.

Articolo 8

La domanda di assunzione a socio è valida per l'anno in corso e si rinnova tacitamente per un ulteriore anno, a meno che entro il 31.12 di ogni anno, non venga inviata al segretario dell'ACCTA una lettera raccomandata di dimissioni.

Articolo 9

Perdita dell'appartenenza associativa:

- a) per recesso dalla qualità di socio in base all'art. 8;
- b) per ritardi di pagamenti stabiliti dal direttivo susseguente all'assemblea annuale;
- c) per estromissione, approvata dall'assemblea generale annuale su proposta del consiglio direttivo in caso di violazioni gravi del presente statuto, delle delibere assembleari oppure di quelle del consiglio del direttivo.

Articolo 10

Tutti i diritti dell'Associazione possono essere fatti valere dai soli soci regolarmente iscritti, i quali abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

- a) L'assemblea generale annuale
- b) Il consiglio direttivo / i responsabili distrettuali
- c) Il Presidente
- d) I revisori dei conti

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 12

L'assemblea generale annuale è composta dai soci che hanno versato la quota associativa per l'anno corrente. Per ragioni di equità e democrazia, ogni socio esercita un solo diritto di voto. Non sono previste deleghe nè voti per corrispondenza.

Articolo 13

L'assemblea generale annuale viene presieduta dal Presidente dell'associazione o un membro proposto dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea generale annuale elegge, prima di passare all'ordine del giorno (TOP), due scrutinatori, che constatano e pronunciano i risultati delle elezioni nonchè decidono circa la validità dei voti.

Le delibere dell'assemblea generale annuale vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti si prosegue con le votazioni fino a quando non venga raggiunta una maggioranza. Tutte le delibere riferite a persone sono da effettuarsi in segreto, previa distribuzione delle schede di voto da parte degli scrutinatori, che notificheranno i risultati in forma scritta al presidente dell'assemblea.

Articolo 14

L'assemblea generale annuale ordinaria viene convocata in Alto Adige almeno una volta l'anno entro il mese di aprile. Luogo e data viene stabilito dal consiglio direttivo. In tale occasione viene ratificata l'attività svolta nell'anno precedente ed approvato il programma annuale per l'anno a seguire. Viene pure approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente; i revisori dei conti controllano la contabilità, provvedono a redigere un verbale e riferiscono il tutto all'assemblea. Il bilancio preventivo per l'anno in corso verrà anche approvato.

Un'assemblea generale straordinaria può essere indetta in qualsiasi momento, purchè lo ritenga necessario la maggioranza del direttivo oppure il Presidente dell'associazione. L'invito viene spedito dal segretario, su incarico del presidente, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea a mezzo posta semplice oppure elettronica. L'invito deve contenere luogo, data e ora di inizio dell'assemblea, come pure l'ordine del giorno (TOP). L'assemblea generale annuale è valida se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti aventi diritto.

Articolo 15

L'assemblea generale annuale ha il compito di deliberare in merito:

- a) ad argomenti di carattere generale dell'associazione;
- b) alle elezioni degli organi dell'associazione, elegge i membri del consiglio direttivo e i revisori dei conti;
- c) alla gestione finanziaria dell'associazione;
- d) alle modifiche statutarie;
- e) all'entità della quota associativa;
- f) a qualsiasi altro argomento elencato all'ordine del giorno e che non rientra fra le competenze degli altri organi associativi oppure del presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO / I RAPPRESENTANTI DISTRETTUALI

Articolo 16

Il direttivo si compone di otto rappresentanti, i quali vengono eletti dai soci degli otto distretti (Val Venosta, Merano, Bassa Atesina, Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Brunico e Alta Pusteria). Al fine di garantire la presenza in consiglio direttivo di tutti i tre gruppi linguistici altoatesini (tedesco – italiano – ladino) si procederà all'elezione del rappresentante linguistico mancante; all'elezione parteciperanno i soci della madrelingua mancante.

Il consiglio direttivo rimane in carica per cinque anni.

- a) Nel caso in cui nell'arco dei cinque anni venga a mancare uno o più membri del direttivo l'elezione avverrà in occasione della successiva assemblea generale (ordinaria o straordinaria). I membri eletti rileveranno l'incarico di quelli dimissionari e li sostituiranno per il medesimo periodo fino alla prevista scadenza del mandato. Nel caso in cui più della metà dei membri diano le dimissioni, verrà sciolto l'intero consiglio e i rimanenti consiglieri indurranno entro due mesi un'assemblea generale nella quale verranno eletti al completo tutti i membri del direttivo.
- b) I singoli rappresentanti eletti hanno la funzione di rappresentanti distrettuali nel loro distretto di competenza.

Oltre ai compiti loro assegnati in seno al direttivo essi hanno anche i seguenti compiti:

- la conduzione e l'aggiornamento annuale delle liste dei conduttori di cani che si sono resi disponibili ad effettuare ricerche di selvaggina ferita;
- mantenere non solo i contatti con i soci ma anche con i rappresentanti dei diversi club di cani da caccia, supportando quest'ultimi ove possibile;
- stilare annualmente una statistica delle ricerche di selvaggina ferita effettuata nel proprio distretto;
- esaltare l'importanza del "lavoro dopo il colpo" per la caccia locale con pubblicazioni specifiche del settore.

Articolo 17

Il direttivo ha il compito statutario dell'associazione di espletare le delibere dell'assemblea generale ed è competente per la gestione amministrativa dell'associazione.

Esso sottopone all'assemblea generale l'approvazione della gestione finanziaria dell'associazione e decide in merito all'assunzione di nuovi soci. Organizza tutte le attività dell'associazione.

Articolo 18

Il consiglio direttivo elegge fra le proprie fila il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il cassiere. La funzione di cassiere e segretario possono essere svolte dalla stessa persona oppure essere affidate a persona/e esterna/e non facente/i parte del consiglio direttivo.

Articolo 19

Il direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi per una riunione ordinaria, oppure straordinarie nel caso in cui il Presidente o la maggioranza dei membri del direttivo lo ritengano necessario.

L'invito alla riunione viene spedito dal Presidente (segretario) almeno sette giorni prima della seduta a mezzo posta elettronica oppure - in casi eccezionali - a mezzo posta semplice.

Il Presidente o il Vicepresidente presiede le riunioni del consiglio direttivo; nel caso in cui dovessero mancare ambedue l'incarico passerà al membro del direttivo più anziano.

La riunione è validamente costituita se sono presenti almeno la metà dei membri. Non sono previste deleghe. Le delibere vengono approvate con maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

IL PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione sia all'interno della stessa che all'esterno. Egli vigila sull'osservanza dello statuto e si occupa dell'applicazione delle delibere dell'assemblea generale e quelle del consiglio direttivo.

In casi urgenti, egli può prendere decisioni di competenza del consiglio direttivo. Qualora si avvalga di questa facoltà, si dovrà procedere all'approvazione da parte del consiglio direttivo nella seduta successiva. In caso di impedimento del Presidente questo verrà sostituito dal Vicepresidente. Nel caso di dimissioni del Presidente questo verrà nominato (eletto) dal consiglio direttivo in occasione della riunione successiva.

IL CASSIERE

Articolo 21

Il consiglio direttivo elegge tra le proprie fila il cassiere; egli è responsabile della gestione finanziaria dell'associazione. I revisori dei conti vigilano e controllano il suo operato. Il verbale dei revisori verrà presentato per l'approvazione all'assemblea generale annuale.

IL SEGRETARIO

Articolo 22

Il consiglio direttivo elegge tra le proprie fila il segretario. Egli è responsabile della corrispondenza, della gestione soci, come pure dell'elaborazione e l'aggiornamento del sito internet dell'associazione. Il sito internet, potrà anche essere seguito (gestito) da un altro membro del consiglio direttivo, il quale se ne assume di conseguenza anche la relativa responsabilità.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO FINANZIARIO

Articolo 23

L'anno finanziario coincide con l'anno di calendario, inizia il 1° gennaio e termina con 31 dicembre di ogni anno.

Il cassiere è responsabile della gestione finanziaria fino a quando il bilancio consuntivo annuale non verrà approvato dall'assemblea generale.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 24

Il controllo sulla gestione finanziaria dell'associazione (cassiere) spetta ai due revisori dei conti, i quali vengono eletti dall'assemblea generale annuale per la durata di cinque anni. Essi controllano annualmente il bilancio consuntivo e riferiscono all'assemblea generale annuale in merito alla conduzione dei libri contabili da parte del cassiere. In presenza di una corretta gestione contabile, chiedono all'assemblea generale annuale l'approvazione del bilancio.

NORME E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 25

Ciascun socio ha l'obbligo non solo di rispettare il presente statuto, ma anche di accettarne e seguirne la sua applicazione; inoltre ogni socio è tenuto ad attenersi alle delibere emanate dall'assemblea generale annuale e dal consiglio direttivo. Ogni associato si impegna a rispettare le regole di etica e di morale, come pure quelle di equità sportiva. Qualsiasi trasgressione al presente articolo comporta l'espulsione dall'associazione (ACCTA).

Il consiglio direttivo vigila sull'osservanza del presente articolo e in caso di gravi violazioni, propone l'allontanamento del trasgressore, da approvarsi dall'assemblea generale annuale a maggioranza dei voti. Non è previsto un collegio dei probiviri. Avverso le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea generale annuale si possono adire vie legali.

VARIE

Articolo 26

Tutte le attività svolte dall'associazione (ACCTA) sono di carattere volontaristico.

Articolo 27

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea generale annuale. Qualsiasi modifica dello statuto deve essere proposta dal consiglio direttivo all'assemblea generale annuale.

Tali delibere devono essere approvate a maggioranza nell'assemblea generale annuale, la quale deve essere composta da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

* * * * *